

Deliberazione del Commissario ad Acta del 19.12.2011 n. 137

OGGETTO

Sentenza T.A.R. del Lazio – Sezione di Latina, n.541/2011.

Ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.4/2010 rilasciato dal Tribunale Civile di Terracina in favore del Prof. Avv. Ugo Petronio.

L'anno duemilaundici, il giorno 19 del mese di dicembre, nella sede del Comune di Terracina, il dott. Domenico Talani, Viceprefetto di Latina, nominato "commissario ad acta" nell'ambito del giudizio di ottemperanza n.243/2011 promosso dal Prof. Avv. Ugo Petronio innanzi al TAR del Lazio - Sezione di Latina, assume la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE

° con **decreto n.4/2010** (allegato A), notificato in data 22.01.2010, il Tribunale Civile di Terracina ha ingiunto al Comune di Terracina di pagare in favore del Prof. Avv. Ugo Petronio la complessiva somma di Euro 150.673,28 di cui alle parcelle professionali correlate ai sottoelencati incarichi:

Sirlo srl – TAR Latina nrg 2593/1997 – delibera G.C. n.1179/1997

Sirlo srl – Corte di Appello Roma nrg 2205/1997 – delibera G.C. n.1159/1997

Maragoni Cesira + altri – TAR Latina nrg 1113/1998 – delibera G.C. n.1388/1998

Popolia Anna – Consiglio di Stato nrg 3406/2001 – delibera G.C. n.9/2001

Datti Gaudenzio – Consiglio di Stato nrg 3405/2001 – delibera G.C. n.11/2001

Sacchetti Igino – Corte di Cassazione nrg 15852/2001 – delibera G.C. n.701/2000

Peppe Gemma – TAR Latina nrg 958/1998 – delibera G.C. n.1226/1998

Blondi Artello – TAR Roma nrg 7664/1997 – delibera G.C. n.965/1997

Panagrosso Anna – TAR Latina nrg 1112/1998 – delibera G.C. n.1389/1998

Colazingari Armando – Tribunale Civile Terracina nrg 278/2003 – delibera G.C. n.665/2003

Matthias Roberto + altri – Corte di Appello Roma nrg 3579/1998 – delibera G.C. n.1293/1998

D'Ancona + altri – Consiglio di Stato nrg 8532/1996 – delibera G.C. n.1418/1996

oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, ed oltre le spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2.108,00 oltre accessori di legge;

° con **ricorso n.243/2011** (allegato B), notificato in data 02.03.2011, il Prof. Avv. Ugo Petronio adiva il TAR del Lazio – Sezione di Latina, per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo Tribunale Civile di Terracina n.4/2010;

° con **sentenza n.541/2011** (allegato C), pervenuta in data 23.06.2011, l'adito TAR accoglieva il ricorso (al quale il resistente non si costituiva in giudizio) dichiarando l'obbligo del Comune di Terracina di provvedere al pagamento nel termine di 60 giorni (pena l'intervento di un commissario ad acta), e condannando lo stesso ente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge;

° atteso il persistere dell'inottemperanza del Comune di Terracina, il Pefetto di Latina, giusto **decreto n.11/14596/Gab. del 16.09.2011** (allegato D), nominava commissario ad acta il dott. Domenico Talani, Viceprefetto di Latina;



CONSIDERATO CHE

° tutti i suelencati giudizi sono stati decisi, e che i crediti di cui alle relative parcelle professionali richiamate in premessa, trasmesse al Comune di Terracina con nota prot. n.62116/I del 12.11.2009 e con apposto il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Roma, non sono prescritti (si ricorda all'uopo che il termine di prescrizione per i crediti dei liberi professionisti verso gli enti locali è quello ordinario decennale non essendo applicabile la prescrizione presuntiva triennale);

° come comunicato dalla Dirigente del Dipartimento Finanziario, in riferimento agli Incarichi evidenziati in premessa, non risultano certificati di impegno spesa, con la conseguenza che l'intero importo ingiunto (al pari degli interessi legali e delle spese di lite) dovrà essere riconosciuto quale debito fuori bilancio;

° giusta **deliberazione n.103-XII del 19.09.2011** (allegato E) il Consiglio Comunale dichiarava lo stato di dissesto del Comune di Terracina;

° alla luce del disposto di cui al comma 2 dell'art.248 D.Lgs n.267/2000, *"Dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art.256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese"*;

° il giudizio di ottemperanza è a tutti gli effetti azione esecutiva (*ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n.8363 del 30.11.2010*), da considerarsi conclusa non per effetto della semplice sentenza del giudice amministrativo ma solo a seguito di concreta soddisfazione del credito da parte del ricorrente: soddisfazione alla quale, in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione, dovrà provvedere il commissario ad acta nominato, considerato infatti da autorevole dottrina e maggioritaria giurisprudenza quale "ausiliario" del giudice amministrativo;

° nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui al secondo disposto del comma 2 dell'art.248 D.Lgs n.267/2000 (pendenza della procedura esecutiva alla data del dissesto e scadenza dei termini per l'opposizione giudiziale),

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.103-XII del 19.09.2011 è stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Terracina;
- 2) di riconoscere quale debito fuori bilancio la somma di Euro 159.409,75 così composta:
 - Euro 150.673,28 a titolo di sorte ingiunte con decreto Tribunale di Terracina n.4/2010
 - Euro 3.735,87 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte dal 12.11.2009 al 19.09.2011 (data dissesto)
 - Euro 2.877,05 a titolo di spese legali di cui alla procedura monitoria, così composte
 - Euro 258,00 per spese non imponibili
 - Euro 1.850,00 per diritti ed onorari
 - Euro 231,25 per rimborso spese generali 12,5%
 - Euro 83,25 per cpa 4%
 - Euro 454,55 per iva 21%
 - Euro 2.123,55 a titolo di spese legali di cui al giudizio di ottemperanza, così composte
 - Euro 1.500,00 per diritti ed onorari
 - Euro 187,50 per rimborso spese generali 12,5%
 - Euro 67,50 per cpa 4%
 - Euro 368,55 per iva 21%



- 3) di dare atto che gli interessi maturati successivamente alla data di dichiarazione del dissesto (19.09.2011) e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art.256 comma 11 del D.Lgs n.267/2000, restano sospesi in ossequio al disposto di cui all'art.248 comma 4 del medesimo Testo Unico, con possibilità per i creditori, una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto, di rivendicarli riattivandosi nei confronti dell'ente risanato;
- 4) di rimettere al TAR del Lazio – Sezione di Latina la presente deliberazione commissariale per i provvedimenti di cui all'art.248 comma 2 D.Lgs n.267/2000;
- 5) di dare atto che gli importi di spettanza del Prof. Avv. Ugo Petronio (sorte, interessi legali maturati al 19.09.2011 e spese di lite) rientreranno nella massa passiva la cui rilevazione è di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione insediato in data 11.11.2011, mentre l'importo dovuto al commissario ad acta, avendo a causale il compenso per una prestazione espletata in epoca attuale, successiva al limite temporale di competenza OSL, dovrà essere conteggiata nel nuovo bilancio dell'ente;
- 6) di disporre che copia originale del presente atto deliberativo venga inviata, a cura dello scrivente, al Prefetto di Latina, al TAR del Lazio – Sezione di Latina, alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio, nonché ai legali del Prof. Avv. Ugo Petronio, avv.ti Mario Cerciello e Simone Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Terracina via del Porto n.8

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Commissario ad acta
Dott. Domenico Talani




Pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Per la regolarità tecnica
Il Capo Settore Affari Legali
Avv. Martina Iannetti



Per la regolarità contabile
Il Dirigente del Dip.to Finanziario
Dott.ssa Ada Nasti



Avv. MARIO CERCIELLO
VIA R. FAURO, 43 1 - 00197 ROMA
TEL. +39.06.8083376 - FAX +39.06.8074372
MAIL: mario.cerciello@gmail.com

STUDIO LEGALE
AVV. SIMONE RINALDI
Via del Porto, 8 - TERRACINA (LT)
Tel. 0773.702805 - Tel/Fax 0773.709664
P. IVA 02 198 930 592

ALLA

ORIGINALE

A. Dep. to 14/2010
R.G. 875/09
C. 23/2010
REP- 4/2010

Tribunale Civile di Terracina

Ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento somme

Illustrissimo Signor Presidente,



il Prof. Avv. Ugo Petronio, nato ad Alba (CN) il 02/08/1942 domiciliato in Roma a Via Benaco 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Cerciello del Foro di Roma, sia congiuntamente che disgiuntamente con l'Avv. Simone Rinaldi del Foro di Terracina, presso cui si elegge domicilio, ai fini del presente giudizio, in Terracina alla Via del Porto n. 8, come da mandato in calce al presente atto, premette che:

~~il Prof. Petronio ha rappresentato e difeso il Comune di Terracina innanzi~~

a diverse autorità giudiziarie e, per quest'opera, in data 16/07/2004, ha chiesto parere di congruità per gli onorari all'Ordine degli Avvocati di Roma delle relative parcelle, che l'Ordine degli Avvocati di Roma li ha ritenuto perfettamente congrui in relazione alle tariffe vigenti all'adunanza del 11/07/2004 (all. 1).

In tutti i giudizi, il ricorrente ha svolto un'importante attività difensiva come si evince dall'allegato parere e dalle relative parcelle e, nello specifico:

1. nel giudizio innanzi al Tar Latina, r.g. 2593/97, contro la Sirio s.r.l., sono stati richiesti complessivi € 11.000,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 2) si richiedono anche € 2.590,64 per diritti ed € 439,39 di spese non imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 18.890,03;



2. nel giudizio avanti la Corte d'appello di Roma, nel giudizio R.G. 2205/97 contro la soc. Sirio S.r.l., conclusosi con sent. n. 2030, del 27.05.2002, sono stati richiesti complessivi € 8.550,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 3), si richiedono anche € 1.605,80 per diritti ed € 367,25 di spese non imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 14.168,23;
3. nel giudizio innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione di Latina, nel giudizio R.G. 1113/98 introdotto con ricorso da ~~Maragoni Cesira ed altri e definito con sent. n. 619/02, sono stati~~ richiesti complessivi € 6.220,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 4), si richiedono anche € 716,00 per diritti ed € 124,40 di spese non imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 9.506,12;
4. nel giudizio avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nel giudizio di appello cautelare R.G. 3406/01 contro Popolla Anna, sono stati richiesti complessivi € 4.800,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 5), si richiedono anche € 372,72 di spese non imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 6.964,55;
5. nel giudizio avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nel giudizio di appello cautelare R.G. 3405/01 contro Datti Gaudenzio,

sono stati richiesti complessivi € 4.800,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 6), si richiedono anche € 270,12 di spese non imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 6.826,41;

6. nel giudizio avanti la Corte di Cassazione, nel giudizio R.G. 15852/01 contro il sig. Sacchetti Igino, definito con sent. n. 5538/04 del 28.10.2003-19.03.2004, sono stati richiesti complessivi € 4.400,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella
-
- ~~relativa parcella, che si allega (all. 7), si richiedono anche € 270,12 di~~
-

spese non imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 5.385,60;

7. nel giudizio avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sez. di Latina, nel giudizio R.G. 958/98 contro Peppe Gemma, sono stati richiesti complessivi € 8.000,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 8), si richiedono anche € 864,00 di diritti ed € 283,62 di spese non imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 12.302,89;
8. nel giudizio avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel giudizio R.G. 7644/97 contro Biondi Artelio ed altri, sono stati richiesti complessivi € 4.200,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 9), si richiedono anche € 556,00 di diritti ed € 135,65 di spese non imponibili,

pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 6.586,12;

9. nel giudizio avanti il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione di Latina, nel giudizio R.G. 1112/98 introdotto con ricorso da Anna Panagrosso ed altri e definito con sent. n. 618/02, sono stati richiesti complessivi € 6.220,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 10), si richiedono anche € 666,00 di diritti ed € 124,40 di spese non imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed

IVA, di € 9.438,80;

10. nel giudizio avanti il Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, nel giudizio R.G. 278/03 introdotto con ricorso da Colazingari Armando, sono stati richiesti complessivi € 1.700,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 11), si richiedono anche € 531,00 di diritti ed € 34,00 di spese non imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 3.049,60;

11. nel giudizio avanti la Corte d'appello di Roma, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione R.G. 3579/98 contro Matthias Roberto, Germana, Maurizio, Bona Maria, Fabrizio, e De Cesare Renato, definito con sent. 2057/03 del 07.03-29.04.2003, sono stati richiesti complessivi € 19.200,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 12), si richiedono anche € 3.291,60 di diritti ed € 707,14 di spese non

imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 31.230,83;

12. nel giudizio avanti il Consiglio di Stato, nel giudizio R.G. 8532/96 contro il sig. D'Ancona ed altri, per l'annullamento della sentenza resa dal Tar Lazio il 24.1-23.5.1996, n. 819, sono stati richiesti complessivi € 19.200,00 di onorari, così approvati dall'Ordine degli Avvocati di Roma; nella relativa parcella, che si allega (all. 13), si richiedono anche € 5.051,47 di spese non imponibili, pertanto, da detta parcella risulta un totale complessivo, inclusi CPA ed IVA, di € 26.324,10.

~~Tutto il lavoro effettuato dal ricorrente si evince non solo dal parere di~~

congruità, ma anche dalla documentazione relativa ai singoli giudizi che si allega in copia (all. 14).

Il ricorrente ha sollecitato più volte il pagamento delle sopradette parcella, da ultimo, con raccomandata a/r del 10 novembre 2009 (all. 15), senza avere alcun riscontro.

Emerge dalla narrativa in premessa che il prof. Ugo Petronio è creditore, per l'opera svolta, nei confronti del Comune di Terracina della somma complessiva di € 150.673,28.

Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

c h i e d e

che V.S. Ill.ma voglia pronunciare decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, di pagamento somme in danno del Comune di Terracina (LT), *in persona del Sindaco* con sede in Terracina a Piazza del Municipio 1, per l'importo di €

150.673,28, oltre interessi e spese ed onorari del procedimento, con gli accessori di legge.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che trattasi di ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento somme per € 150.673,28.

I procuratori come in atti, ai sensi di legge, chiedono di ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax n. 068074372 ovvero all'indirizzo mail mario.cerciello@gmail.com.

Si allegano in copia:

1. parere Ordine avvocati di Roma del 14.11.2004;
2. parcella Sirio srl, r.g. 2205/97;
3. idem Sirio srl, r.g. 2593/97;
4. idem Sacchetti, r.g. 15852/01;
5. idem Popolla, r.g. 3406/01;
6. idem Peppe, r.g. 958/98;
7. idem Panagrosso, r.g. 1112/98;
8. idem Matthias, r.g. 3579/08;
9. idem Maragoni, r.g. 1113/98;
10. idem Datti, r.g. 3405/01;
11. idem D'Ancona, r.g. 8532/96;
12. idem Colazingari, r.g. 278/03;
13. idem Biondi, r.g. 7644/97;
14. documentazione allegata al parere;
15. raccomandata del 10.11.2009.

Roma-Terracina, 15 dicembre 2009.

Giuseppe Simone

20

F70

[Handwritten signature]

373

COMUNE DI TERRACINA, in pres. del
sindaco pro-tempo
- Piere Devecchio - TERRACINA
all'originale nel comune

[Handwritten signature]
vivi abitare

Luciano 22-1-2010

Dott.ssa LUISA MARIGLIANI
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE DI LATINA
SEZ. DIST. DI TERRACINA

BRAVO
RAL

ALL B.

STUDIO LEGALE AVVOCATO SIMONE RINALDI
Via del Porto, 8 - 04019 Terracina (LT) Tel.: 0773.702805 - Tel e Fax: 0773.709664
e-mail:simonerinaldi@gmail.com

Avv. MARIO CERCIELLO
Via Ruggero Fauro, 43
I-00197 - ROMA
st. +39. 06.8083376
fax +39. 06.8074372
mario.cerciello@gmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione Distaccata di Latina

RICORSO PER OTTEMPERANZA AL GIUDICATO

Per: PROF. AVV. UGO PETRONIO, nato ad Alba (CN) il 02/08/1942 (c.f.: PTR GUO 42M02 A124H) e residente a Roma, via Benaco n. 7, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Mario Cerciello del foro di Roma (cf: CRC MRA 76R22 H501B) e Simone Rinaldi del foro di Latina (c.f.: RNL SMN 74R15 L120B), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Terracina, via del Porto n. 8 (si autorizza sin d'ora ad effettuare tutte le comunicazioni tramite fax al numero 0773709664,

nonché tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.simonerinaldi@puntopec.it)

- Ricorrente -

Contro: Comune di Terracina, in persona del Sindaco pro -tempore

- Resistente -

Per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 4/2010 del 04/01/2010 del Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Terracina

Premesso

- che con decreto ingiuntivo n. 4/2010 emesso il 04/01/2010, pubblicato l'11/01/2010, il Tribunale Civile di Latina, sez. distaccata di Terracina, Giudice Dott. Catracchia, ingiungeva al Comune di Terracina, in persona del Sindaco pro - tempore, di pagare immediatamente all'odierno ricorrente la somma di € 150.673,28, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, nonché spese di lite liquidate in € 258,00 per spese vive, € 450,00 per diritti ed € 1.400,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, pari ad € 231,25, C.P.A., pari ad € 83,25, e IVA, pari a € 432,90;

COPY

Pro. *M. Cerciello*

- che il predetto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, veniva munito di formula esecutiva in data 20/01/2010 e notificato al Comune di Terracina, in persona del Sindaco pro – tempore, in data 22/01/2010;
 - che in data 25/03/2010, non essendo stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4/2010, lo stesso veniva dichiarato irrevocabile;
 - che in data 27/07/2010, essendo decorsi 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo, di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e succ. modif., veniva notificato al Comune di Terracina, in persona del Sindaco pro – tempore, atto di precetto per l'importo complessivo di € 157.582,86, oltre spese di notifica e interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
-
- che, a tutt'oggi, l'ente debitore risulta inadempiente;
 - che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. C) del D.L.vo 2 Luglio 2010 n. 104, "L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (...) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esso equiparati dal giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
 - che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza il decreto ingiuntivo esecutivo, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente previsti dall'art. 656 c.p.c., assume la piena autorità di res iudicata, ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza;
 - che, il T.A.R. Lazio, sez. distaccata di Latina, con sentenza n. 1348/2009 ha statuito che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative alla registrazione della sentenza, all'esame, alla copia e alla notifica dell'atto oggetto del predetto giudizio in quanto, pur essendo questi atti accessori, hanno comunque titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono, invece, dovute le spese di precetto

in quanto l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore;

- che, pertanto, il Comune di Terracina risulta debitore della somma complessiva di € 156.464,91, di cui € 150.673,28, a titolo di capitale di cui al decreto ingiuntivo n. 4/2010, € 258,00 per spese vive, € 450,00 per diritti ed € 1.400,00 per onorari, € 231,25 per rimborso spese generali, € 83,25 per C.P.A., € 432,90 per IVA, € 1.504,66 per interessi legali dal 11/01/2010 (data di deposito del decreto ingiuntivo) ad oggi, € 32,00 per esame decreto ingiuntivo, € 1.340,64 per tassazione registrazione del prefato decreto, € 16,54 per la richiesta di n. 2 copie conformi del decreto ingiuntivo con formula esecutiva, € 38,00 per diritti dovuti per la suindicata richiesta, ed € 4,39 per la notifica del decreto ingiuntivo.

Pertanto, sussistendo tutti i presupposti necessari e sufficienti per l'esperibilità del ricorso per l'ottemperanza, ossia la pronuncia giurisdizionale passata in cosa giudicata e l'inadempimento della pubblica amministrazione agli obblighi nascenti dal giudicato, con il presente ricorso il sottoscritto, ut supra rappresentato e difeso

CHIEDE

che Ill.mo Giudice adito voglia a) dichiarare l'inottemperanza del Comune di Terracina al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 4/2010; b) assegnare un termine non superiore a gg. 30 all'Amministrazione debitrice per disporre il pagamento di € 156.464,91, nonché degli ulteriori interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo; c) nominare sin da ora un commissario ad acta, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza del Comune di Terracina oltre il termine assegnato; d) fissare ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del D.L.vo 2 Luglio 2010 n. 104, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.


Con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso forfettario del presente giudizio, oltre accessori come per legge.


Ai sensi dell'art 13 comma 6 bis, T.U. delle spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002 e succ. modif., si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 250,00.

Si allega:

- 1) copia autentica del decreto ingiuntivo n. 4/2010 con relativa formula esecutiva e dichiarazione di irrevocabilità;
- 2) copia della certificazione dell'agenzia delle entrate relativa alla tassazione del decreto ingiuntivo n. 4/2010;
- 3) copia atto di precetto.

Roma - Terracina, 10 febbraio 2011



Avv. Mario Cerciello


Avv. Simone Rinaldi

Il sottoscritto Prof. Avv. Ugo Petronio delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio di ottemperanza, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Mario Cerciello e Simone Rinaldi, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge. Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Simone Rinaldi sito in Terracina, via del Porto n. 8.


Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, autorizza detti avvocati e i loro collaboratori e dipendenti al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/03 per tutti gli scopi connessi alla tutela dei diritti.


Roma – Terracina, 10 febbraio 2011


Prof. Avv. Ugo Petronio

Vera la firma

Avv. Mario Cerciello


Avv. Simone Rinaldi



COMUNE DI TERRECIANO - Via Roma n. 100 - 04013 - Tel. 0472/411111

PRESETO IL PALLAZZO COMUNALE - VIA PIAZZA MUNICIPALE 4 - TERRECIANO
RELAZIONE
della Sfe Petizione Demanda
in abito

1187

ff

2-3-2011

Donna LUISA MARCIANO

legale
PAG


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ALL-C

COPIA



N. 541/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 243 del 2011, proposto da Ugo Petronio, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Cerciello e Simone Rinaldi, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

DL

contro

il comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;


per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 4 del 4 gennaio 2010 del Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;



Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che: a) con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ormai passato in giudicato stante la mancata proposizione di opposizione, il comune di Terracina è stato condannato a pagare al ricorrente la somma di euro 150.673,28, oltre interessi legali e spese di procedura;

b) con il ricorso all'esame il ricorrente denuncia che il suo credito non è stato soddisfatto nonostante la notificazione di un atto di precetto e chiede pertanto che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti a garantire il soddisfacimento dei suoi diritti;

Ritenuto che il ricorso sia fondato dato che il comune di Terracina, neppure costituitosi in giudizio, non ha fornito elementi ostativi;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, così dispone:

a) assegna al comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombeni occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri



DR

2011-05-12

l'inadempimento, all'esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell'Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del comune di Terracina il compenso del commissario che fissa sin d'ora in euro ottocento, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull'attività svolta;

d) condanna il comune di Terracina al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Davide Soricelli

IL PRESIDENTE

Francesco Corsaro



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 21 GIU. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pasquale...



Il presente provvedimento è redatto in forma
autografa e in triplice esemplare.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE DISTRETTUALE

Comunicazione di deposito in segreteria
e di deposito in segreteria del presente
titolo, al presidente del collegio, al presidente e a tutti gli
uffici della segreteria, al momento in cui sono
legittimati a riceverlo.

Si ritiene che il presente titolo sia stato depositato in segreteria
il giorno 29 GIU. 2011 a ore 10.00 presso il
Ufficio di Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Distrettuale.

Il presente titolo è stato depositato in segreteria
il giorno 29 GIU. 2011 a ore 10.00 presso il
Ufficio di Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Distrettuale.

Il presente titolo è stato depositato in segreteria
il giorno 29 GIU. 2011 a ore 10.00 presso il
Ufficio di Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Distrettuale.

Pasquale...

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE DISTRETTUALE

La presente è copia conforme alla prima copia esecutiva, rilasciata a
richiesta dell'Avv.to. Simone RINALDI..... a

favore di Ugo PETRONIO..... copia di n. 2 (due) Fogli

il giorno 29 GIU. 2011 P. ... e Generale

IL FUNZIONARIO
(*Pasquale...*)




...

COMUNE DI TERRACINA, in persona
del Sindaco protempore
PIAZZA MUNICIPALE 1° - TERRACINA

Atto di deposito in un immobile

6-7-2011



3156

0



Il Prefetto della Provincia di Latina

Prot. 11/14596/Gab.

CONSIDERATO che con sentenza n. 541/2011 depositata il 21.06.2011 il TAR Lazio - Sezione Staaccata di Latina - ha accolto il ricorso proposto da Ugo Petronio rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Cerciello e Simone Rinaldi, per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 4 del 4 gennaio 2010 emesso dal Tribunale di Latina, Sezione Staccata di Terracina nei confronti del comune di Terracina, per il pagamento delle somme ivi ingiunte, comprensive di spese, più € 1.500,00 per spese del giudizio di ottemperanza; che la medesima sentenza ha fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione in via amministrativa della stessa, il termine concesso al predetto Comune per provvedere al pagamento, in favore della ricorrente;

CONSIDERATO, altresì, che il predetto organo collegiale, ai fini della esecuzione, ha subordinato, in caso di inadempienza e su istanza di parte, la nomina, a cura del Prefetto di Latina, di un Commissario *ad acta*, da individuarsi tra i funzionari del proprio Ufficio, con il compito di procedere all'esecuzione del provvedimento entro 60 giorni dalla designazione prefettizia;

CONSIDERATO che detta sentenza è stata notificata in data 06.07.2011 al Comune di Terracina, il quale non ha ottemperato al giudicato, non provvedendo alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTA la richiesta del 12.09.2011 con la quale l' Avv. Simone Rinaldi ha richiesto la nomina di un Commissario ad acta che dia puntuale esecuzione al giudicato rimasto disatteso;

RITENUTO di dover provvedere in merito, delegando un funzionario della Prefettura di Latina per il compimento degli atti necessari per l'ottemperanza della sentenza entro il termine di 60 giorni;

DISPONE

il Dr. Domenico TALANI, Viceprefetto, è incaricato di curare l'adempimento di cui in premessa inteso a soddisfare le legittime pretese della parte ricorrente, come stabilito dall'Autorità Giudiziaria.

Il compenso per il predetto funzionario, così come quantificato nella citata sentenza, sarà liquidato a carico del Comune di Terracina.

Latina, 16 settembre 2011

IL PREFETTO
(D'Acunto)

Dr. Domenico TALANI
.....per l'esecuzione.

SEDE

TAR LAZIO - Sez. Staccata di
.....per conoscenza.

LATINA

mm/

AL COMUNE di TERRACINA

LT, 18.10.2011

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina
00000

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 103 - XII
del 19.09.2011

OGGETTO:

Dichiarazione dello stato di dissesto a norma dell'art.244 e seguenti del T.U.E.L. -

L'anno duemilaundici, il giorno **diciannove** del mese di **settembre**...nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale, convocato per le ore **17,00** e seguenti; con avvisi notificati nei modi e termini di legge, in **sessione straordinaria di prima convocazione**.

Alle ore **17,25** il Segretario esegue l'appello. Il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME e NOME	cifra Indiv.	Pres	Ass	COGNOME e NOME	cifra Indiv.	Pres	Ass
1) PROCACCINI Nicola - <i>Sindaco</i>		X		14) VILLANI Domenico	2.858	X	
2) AIELLO Giovanni (<i>Presidente</i>)		X		15) ZICCHIERI Francesco	2.858	X	
3) ZAPPONE Domenico (<i>Vice Presid.</i>)		X		16) VENERELLI Dario	2.688	X	
4) GIULIANI Valentino (<i>Cons.Anz.</i>)	6.871	X		17) ZAPPONE Giovanni	2.414	X	
5) PALMACCI Roberto	6.747	X		18) DI MARIO Umberto	2.357	X	
6) BASILE Augusto Andrea	6.732	X		19) MINUTILLO Fabio	2.331	X	
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) MARAGONI Loreto	2.207	X	
8) D'AMICO Gianni	6.665		X	21) APOLLONI Agostino	1.883	X	
9) AVELLI Patrizio	6.633	X		22) MARZULLO Vittorio	877	X	
10) PECCHIA Luciano	6.616	X		23) SCISCIONE Gianfranco		X	
11) CARINGI Luca	6.615	X		24) COCCIA Vincenzo		X	
12) DI TOMMASO Alessandro	3.266		X	25) PERCOCO Gianni		X	
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

Assegnati n° 24 + 1 (Sindaco)
In carica n° 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri presenti n° 23
Consiglieri assenti n° 2

Sono presenti gli Assessori: Corradini Gianluca, De Gregorio Mariano Rosario, Marcuzzi Pierpaolo, De Angelis Angelo, Azzola Gianfranco, Longo Ezio e Alla Rossano

Sono assenti gli Assessori:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Marco Raponi.

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di dissesto a norma dell'art. 244 e seguenti del T.U.E.L.-

Presidente – Dopo aver rivolto, a nome dell'intero Consiglio comunale, il saluto di benvenuto al nuovo Segretario comunale dr. Marco Raponi e al Segretario dr. Luigi Pilone l'augurio per il nuovo incarico presso il Comune di Priverno, riferisce al Consiglio che è sua intenzione accordare, ai consiglieri che interverranno nel dibattito, dieci minuti in più rispetto ai venti previsti nel regolamento.

Quindi, cede la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'argomento e della seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

Nel corso dell'intervento del Presidente è entrato in aula il consigliere Di Tommaso (presenti 24)

Sindaco – Illustra l'argomento e la proposta di deliberazione indicata in oggetto in modo abbastanza dettagliato.

L'intervento, integralmente videoregistrato su DVD, è custodito in atti.

Nel corso dell'intervento del Sindaco è entrato in aula il consigliere D'Amico (presenti 25)

Intervengono nella discussione, nell'ordine, i seguenti consiglieri: Percoco, Venerelli, Zicchieri, Marzullo, Zicchieri (*per fatto personale*), Avelli (*per fatto personale*), Palmacci (*per fatto personale*), Di Tommaso, Di Mario, Apolloni, Giuliani, Coccia, Avelli, Zappone Domenico, Zomparelli, Sciscione, Maragoni, Zappone Giovanni, Villani, Pecchia e, per la replica, il Sindaco.

Gli interventi, integralmente videoregistrati su DVD, sono custoditi in atti.

Si precisa che nel corso dell'intervento del consigliere Percoco -per un breve periodo di tempo- si è assentato il Presidente ed ha assunta la presidenza il Vice Presidente Zappone Domenico

Inoltre intervengono, per la dichiarazione di voto, nell'ordine, i seguenti consiglieri:

Zicchieri – preannuncia il voto di astensione e lo giustifica;

Carinci – preannuncia il voto favorevole e lo giustifica;

Percoco – preannuncia il voto di astensione e lo giustifica;

Apolloni - preannuncia il voto di astensione e lo giustifica;

Marzullo - preannuncia il voto favorevole e lo giustifica;

Venerelli - preannuncia il voto favorevole e lo giustifica;

Coccia - preannuncia il voto favorevole e lo giustifica;

Avelli - preannuncia il voto favorevole e lo giustifica;

Sciscione - preannuncia il voto di astensione e lo giustifica;

Maragoni - preannuncia il voto favorevole e lo giustifica;

Di Tommaso – dopo aver chiesto e ottenuto alcuni chiarimenti sulla proposta di deliberazione, preannuncia il voto di astensione e lo giustifica;

Minutillo - preannuncia il voto favorevole e lo giustifica;

Zappone Domenico - preannuncia il voto di astensione e lo giustifica;

Meneghello - preannuncia il voto favorevole e lo giustifica;

Gli interventi, integralmente videoregistrati su DVD, sono custoditi in atti.

Il Presidente, non essendovi ulteriori richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione.

Prima di passare alla votazione, i consiglieri Zappone Domenico ed altri della minoranza, chiedono al Presidente la votazione per appello nominale.

Il Presidente, visto l'art.42 -comma 3- del Regolamento del Consiglio, nomina scrutatori i consiglieri Maragoni e Percoco e, dopo aver indicato il significato del SI e del NO, sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per appello nominale, la seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

Dalla votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti 25 – votanti 25.

CONSIGLIERE COMUNALE	SI	NO	AST.
PROCACCINI Nicola	X		
AIELLO Giovanni	X		
ZAPPONE Domenico			X
APOLLONI Agostino			X
AVELLI Patrizio	X		
BASILE Augusto Andrea	X		
CARINGI Luca	X		
COCCIA Vincenzo	X		
D'AMICO Gianni	X		
DI MARIO Umberto	X		
DI TOMMASO Alessandro			X
GIULIANI Valentino	X		
MARAGONI Loreto	X		
MARZULLO Vittorio	X		
MENEGHELLO Sergio	X		
MINUTILLO Fabio	X		
PALMACCI Roberto	X		
PECCHIA Luciano	X		
PERCOCO Gianni			X
SCISCIONE Gianfranco			X
VENERELLI Dario	X		
VILLANI Domenico			X
ZAPPONE Giovanni	X		
ZICCHIERI Francesco			X
ZOMPARELLI Danilo	X		
TOTALI	18		7

Quindi, sempre il Presidente, sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

La proposta ottiene il seguente esito:

Presenti: 25 – votanti: 25 – astenuti: 0

Voti favorevoli: 25

Voti contrari: 0

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'analisi dei dati contabili relativi alle annualità precedenti ha evidenziato uno squilibrio della gestione corrente coperto, secondo una prassi consolidata, mediante entrate a tantum o entrate da oneri di urbanizzazione;
- che l'utilizzo di tali entrate, a carattere straordinario e non ripetitivo per la copertura delle spese correnti, ha progressivamente condotto l'Ente in una situazione di tensione di cassa;
- che la situazione della liquidità è andata via via deteriorandosi costringendo l'ente ad avvalersi, ormai da decenni, dell'anticipazione di tesoreria, i cui interessi hanno a loro volta contribuito al peggioramento della situazione finanziaria complessiva;
- che il ricorso all'anticipazione di cassa, strumento straordinario consentito dalla legge per far fronte a situazioni di temporanea carenza di liquidità, è stato utilizzato quale forma sistematica di finanziamento della spesa, conseguente alla difficoltà nella riscossione dei crediti;
- che le anticipazioni di tesoreria ancora disponibili risultano del tutto inadeguate rispetto alle immediate esigenze di cassa dell'Ente;
- che la progressiva erosione delle disponibilità di cassa è confermata anche dall'accumulo di residui attivi di parte corrente, tra i quali *"la presenza di massicci residui attivi con elevato grado di vetustà che rappresentano icu oculi importi inesigibili e/o insussistenti con evidente perdita di significatività delle poste contabili che pongono in serio dubbio il permanere dell'equilibrio di bilancio"* (pag.12 punto b) relazione Revisori dei Conti). I Revisori dei Conti, inoltre, rilevano nelle loro conclusioni che *"la mancata costituzione di un fondo svalutazione crediti ha impedito che potessero crearsi ammortizzatori dei residui attivi stagnanti, mai espunti dalla contabilità finanziaria per non far apparire la gravità della reale situazione finanziaria ormai collassata"* (pag. 66 relazione Revisori dei Conti);
- che la mancanza di liquidità con conseguente pieno utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, non consente più all'Ente di onorare le obbligazioni sorte nei confronti dei fornitori creando una situazione di indebitamento ormai insostenibile;
- che i debiti riferibili ai soli servizi indispensabili, così come definiti dal D.M. 28 maggio 1993, ammontano a circa 59,2 milioni di euro;
- che sono stati notificati numerosi decreti ingiuntivi per un valore complessivo di circa 54,4 milioni di euro;
- che il totale dei debiti attivati giudizialmente, pari a 54,5 milioni di euro, rappresenta più del doppio delle entrate correnti prevedibili per l'esercizio finanziario 2011 (23,1 milioni di Euro);
- che i soli debiti oggetto di giudizio di ottemperanza o di intervento specifico di commissario ad acta, pari a 11,8 milioni di Euro, rappresentano 1,5 volte l'anticipazione di cassa teoricamente disponibile e già costantemente utilizzata al massimo;
- che dall'analisi di circa il 5% degli atti giudiziari notificati emergono debiti fuori bilancio da riconoscere per 3,2 milioni di euro, ai quali si devono aggiungere i debiti da riconoscere verso Enel e Telecom rispettivamente per 1,8 e 0,5 milioni di euro;
- che a seguito di incongruenze rinvenute tra i dati certificati nei passati esercizi e quelli rinvenuti nell'applicativo software di contabilità è emerso un disavanzo complessivo della gestione di competenza per le annualità 2002-2009 superiore a 30 milioni di euro che è attualmente ancora oggetto di indagine e verifica.
- che la situazione di cui sopra non consente più di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. Inoltre, nella attuale situazione, non può essere garantito il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili di terzi, né con le ordinarie procedure, né facendo ricorso alla procedura di cui agli articoli 193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo possibile reperire altre risorse finanziarie sufficientemente adeguate alle necessità.

Vista la Relazione del Dirigente del Dipartimento Finanziario allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale da cui emerge:

- a) che l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;
- b) l'esistenza di debiti liquidi ed esigibili ai quali l'Ente non può fare validamente fronte per mancanza di idonee risorse economiche e finanziarie;
- c) che le disponibilità dell'Ente risultano assolutamente inadeguate rispetto alle immediate esigenze di cassa;

Vista la "Relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria sulle cause che hanno provocato il dissesto finanziario del comune di Terracina, da allegare alla deliberazione Consiliare di cui all'art. 246 del DLgs 267/2000" redatta ai sensi del medesimo art. 246, comma 1, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, nelle cui conclusioni sono riportate e confermate le cause del dissesto finanziario dell'Ente.

Accertato che pertanto l'Ente versa nelle condizioni di dissesto previste dall'art. 244 del TUEL 18.08.2000 n. 267 per la contemporanea presenza:

- di debiti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non può fare validamente fronte;
- di debiti fuori bilancio ai quali non può dare copertura per mancanza di adeguate risorse;
- di insufficienza grave delle disponibilità di cassa;
- di grave difficoltà per l'assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili;

Richiamato l'art. 246 del TUEL che prevede l'obbligo della dichiarazione di dissesto, sussistendone le condizioni;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione consiliare Bilancio. Programmazione in data 19.09.2011;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta espresso dal Responsabile del Dipartimento Finanziario;

Dopo ampia e esauriente discussione,

DELIBERA

1. la premessa espressa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dichiarare lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TU. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. di prendere atto della allegata relazione del collegio dei revisori in merito all'analisi delle cause che hanno provocato il dissesto;
4. di trasmettere, entro cinque giorni dalla data di esecutività, il presente provvedimento al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti unitamente alla relazione del collegio dei revisori;
5. di dare atto che, per il corrente esercizio, non è ancora stato approvato il bilancio di previsione;

6. di dare atto che dalla data di approvazione del presente provvedimento:

- fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio di previsione;
- fino alla data di approvazione del rendiconto della gestione non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti del Comune per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
- fino alla data di approvazione del rendiconto della gestione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazione di cassa erogata non producono interessi ne sono soggetti a rivalutazione monetaria; uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti del Comune che rientrino nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità;
- fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno sopra citato il Comune non può contrarre nuovi mutui, con eccezione di quelli previsti dall'art. 255 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di quelli a totale carico dello Stato o della Regione;

-
- fino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non possono essere impegnate, per ciascun intervento, somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate; i relativi pagamenti in conto competenza non possono inoltre superare, mensilmente, un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - il Comune provvederà ad applicare principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

7. preso atto che nell'ultimo bilancio deliberato gli stanziamenti relativi ad alcuni servizi indispensabili sono stati previsti per importi insufficienti a garantire il regolare svolgimento, si fa riserva di un successivo provvedimento per l'individuazione delle spese da finanziare e delle relative fonti di finanziamento;

8. di riservarsi l'adozione di un successivo provvedimento, da approvare entro trenta giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, per la determinazione delle aliquote e tariffe per le imposte e tasse locali.

9. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Quindi, visto l'esito della votazione resa per rendere il presente atto immediatamente eseguibile,

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile.

---ooOoo---

Essendo terminati gli argomenti iscritti all'ordine dei lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 1,50 del 20.09.2011.

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

—ooOoo—

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N.267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art.244 del TUEL.


PARERE TECNICO

~~Il sottoscritto, richiesto ai sensi dell'art 49 del decreto legislativo 20 agosto 2000 n.267, del
parere tecnico sulla proposta di cui all'oggetto, esprime parere favorevole.~~

Terracina, 19.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr.ssa Ada NASTI)




PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole sotto
l'aspetto contabile.

Terracina, 19.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr.ssa Ada NASTI)



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni Alele

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico lo sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 20 SET. 2011 sull'Albo Pretorio online del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, 20 SET. 2011

IL MESSO COMUNALE
Nestore Alla

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Marco Raponi

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo online dal _____ al _____

_____ il presente atto senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n° _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 SET. 2011:

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, 20 SET. 2011

per IL SEGRETARIO COMUNALE

l'incaricato ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO
Luciano L'Aurora

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 22 DIC. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, **22 DIC. 2011**

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATO

Massimo Carinci

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco Raponi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI